

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI SCAMBI COMMERCIALI E DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

30.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 9 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUNTA

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati (1845)	433	437
COSTAMAGNA, <i>Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni. (Approvato dal Senato) (1865)	434	
DINI, <i>Relatore</i> - AMICUCCI, <i>Sottosegretario di Stato alle corporazioni</i> - CASTELLI, DALL'ARMI, DELFINO.		
Franchigia doganale a favore dello xantogenato di sodio destinato ad essere impiegato nella produzione del manganese metallico (1874)	436	
CAUVIN, <i>Relatore.</i>		
Ammissione in via permanente dei recipienti di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere, al regime doganale dei « Rottami di ferro o di acciaio, altri » (1875)	436	
PEVERELLI, <i>Relatore.</i>		
Riduzione del dazio per i « linters » idrofilizzati destinati alla produzione delle fibre artificiali col processo cuproammoniacale (1876)	436	
CICOGNA, <i>Relatore.</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 134, concernente il trattamento doganale dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni e di quelli per rotocalco (1879)		437
FOSSI MARIO, <i>Relatore.</i>		
<hr/>		
La riunione comincia alle 11.		
<i>(Sono presenti il Sottosegretario di Stato alle finanze, Lissia, e il Sottosegretario di Stato alle corporazioni, Amicucci).</i>		
PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Angelini, Artelli, Berninzone, Cattania, D'Havet, Franciosi, Franco, Milani, Montesi, Motolese, Pisenti, Teodorani-Fabbri, Spadafora; assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Biscioni, Garbari, Rocca Ladislao, Usai.		
Constata che la Commissione è in numero legale.		
PASSARETTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.		
Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia, annessi od occupati. (1845)		
COSTAMAGNA, <i>Relatore</i> , ricorda come i rapporti commerciali fra l'Italia e i territori occupati ed annessi dell'ex Regno di Jugo-		

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

slavia sono stati disciplinati da un bando del Comando supremo, il quale consentiva il difalco delle imposte interne pagate all'Italia, dovute sulle merci introdotte nei detti territori secondo la legislazione ex-jugoslava.

In relazione a questo bando fu emanato il decreto-legge 30 aprile 1941-XIX, n. 290, col quale veniva esclusa la restituzione dei tributi interni pagati nel Regno per le merci esportate in quei territori. Ma poichè ulteriori circostanze hanno limitato, in pratica, l'applicazione di questo decreto, lo Stato italiano ha dovuto modificare, col decreto-legge in esame, la disciplina giuridica sopra accennata, in modo da far luogo alla restituzione delle imposte interne che competono secondo la legge italiana. Una sola eccezione è stata fatta nei riguardi dell'imposta generale sull'entrata, la quale, per legge, non è suscettibile di ristorno.

Poichè il provvedimento risponde ad esigenze di guerra, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni. (1865)

DINI, *Relatore*, ricorda come, con decreto 17 dicembre 1940-XIX, fu deferita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la fissazione dei prezzi dei generi alimentari. Occorreva provvedere, pur nel quadro generale del blocco, anche per i generi non alimentari e per i servizi, e a ciò intende, appunto, il decreto-legge in esame, il quale deferisce al Ministero delle corporazioni la fissazione dei prezzi relativi.

Il provvedimento stesso stabilisce inoltre la competenza degli organi centrali e periferici ai quali spetta la precisazione di detti prezzi, e le modalità relative; conferma le disposizioni relative ai combustibili, e fissa, infine, speciali sanzioni a carico dei violatori.

Poichè il disegno corrisponde alle esigenze dell'attuale situazione, propone che venga approvato.

CASTELLI richiama l'attenzione del Sottosegretario di Stato per le corporazioni sulle speciali condizioni in cui vengono a trovarsi, riguardo alla politica dei prezzi, la Sardegna e la Sicilia. In Sardegna, per esempio, l'alto importo dei premi di assicurazione contro i furti e delle spese di trasporto, viene ad incidere sul costo dei prodotti in misura molto superiore che nelle altre regioni, determinando una situazione di disagio nel commercio.

Vorrebbe perciò che lo Stato assumesse a proprio carico le più forti spese di costo, e cioè, quelle di trasporto e di assicurazione contro i furti; in caso diverso bisognerebbe consentire per la Sardegna e la Sicilia prezzi più elevati, per lo meno del 10 per cento, di quelli stabiliti per le altre regioni d'Italia, a tutto danno delle popolazioni di quelle regioni che verrebbero a pagare un prezzo superiore a quello praticato nelle altre regioni d'Italia.

Raccomanda, concludendo, il problema al Sottosegretario per le corporazioni, affinché venga eliminata una evidente ragione di malcontento.

DALL'ARMI perchè la disciplina dei prezzi sia veramente efficace, vorrebbe che la fissazione dei prezzi si riferisse non solo ai prodotti finiti, ma anche a tutti gli altri elementi che entrano nella composizione dei costi.

Rileva come il costo dei prodotti industriali subisca delle variazioni in connessione con gli aumenti di prezzo delle materie che entrano nella loro formazione, e poichè ritiene ben difficile che il Ministero delle corporazioni riesca ad estendere il blocco a tutto ciò che entra nella completazione dei manufatti, prospetta l'eventualità che le industrie possano risentirne un disagio economico.

Propone pertanto che si proceda a una periodica revisione.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, nota come le osservazioni fatte dal camerata Castelli si riferiscano soltanto a una parte dei prodotti; quelli, cioè, per i quali il Ministero delle corporazioni fissa i prezzi per il consumo, mentre per la maggior parte di essi il Ministero si limita a fissare soltanto il prezzo al produttore lasciando ai Consigli provinciali delle corporazioni la fissazione dei prezzi al dettaglio, tenendo conto del passaggio dal produttore al grossista e al dettagliante, delle spese di trasporto, ecc.

La fissazione dei prezzi al consumo si pratica soltanto per i prodotti-tipo e in misura unica per tutte le provincie del Regno; in questo campo il Ministero non potrebbe consentire prezzi diversi per la Sicilia e per la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Sardegna, anche perchè, come è noto, i prezzi sono impressi sui prodotti stessi.

Assicura che, tuttavia, il Ministero studierà con attenzione il problema (che del resto riguarda pochi prodotti), e cercherà di vedere se l'Amministrazione delle comunicazioni fosse disposta, per esempio, a ridurre in determinati settori il costo dei trasporti, e a portare le assicurazioni contro i furti a carico dello Stato; il problema dovrà studiarci in ogni caso d'accordo col Ministero delle finanze.

In merito alle osservazioni del camerata Dall'Armi, dichiara che sarà tenuto conto delle variazioni dei prezzi, sia delle materie prime, come delle merci di importazione. Circa l'aumento delle materie prime agricole in conseguenza dei nuovi prezzi fissati dal Ministero dell'agricoltura, pone in rilievo come il decreto in corso di approvazione dia al Ministero delle corporazioni la possibilità di fissare delle maggiorazioni anche in regime di blocco.

Se, poi, intervenissero ulteriori aumenti di prezzo, allora lo Stato può ricorrere al sistema delle integrazioni nel campo, per esempio, dei prodotti di largo consumo, per i quali deve mantenersi il prezzo fissato per il consumo.

Conferma, concludendo, che il provvedimento in esame è stato adottato allo scopo di contenere le oscillazioni dei prezzi e che, in ogni caso, il Ministero delle corporazioni non mancherà di esaminarne gli andamenti ai fini della concessione o meno di qualche aumento, quando le circostanze lo richiedessero.

DELFINO ritiene opportuno, con l'occasione, di accennare ad una questione di ordine anche più generale; quella, cioè, che si riferisce ai prodotti tessili.

L'ultimo decreto ministeriale riguardante la distribuzione delle materie prime tessili contiene un articolo nel quale è detto che i prezzi al consumo dei prodotti-tipo restano invariati. Ne consegue che la diminuzione, da una parte, delle materie prime determinata dal nuovo decreto, e, dall'altra, la sensibile diminuzione di disponibilità di materie prime autarchiche per l'industria tessile, porteranno ad una riduzione, in certi casi drastica, della attività dell'industria.

Di qui la necessità di dover provvedere ad altre soluzioni per il futuro, perchè non è possibile che un'industria possa continuare a produrre per molto tempo con un'attività di lavoro più che dimezzata, e in ogni caso ridotta a tal punto da rendere la propria lavorazione antieconomica. E sotto questo profilo

accenna, anche di fronte alle disposizioni limitatrici del consumo dell'energia elettrica, alla necessità di tener conto della disponibilità in proprio d'energia da parte di talune aziende, allo scopo di non vederla sciupata o, peggio, inutilizzata, mentre altri ne hanno assoluta deficienza.

Segnala queste particolari situazioni all'attenzione del Ministro perchè esse potranno con tutta probabilità condurre un giorno all'esame di provvedimenti di ordine anche più vasto, come quello della concentrazione delle attività industriali.

Tornando al decreto in esame, rileva che la prima conseguenza di queste disposizioni sarà quella che la quota delle spese generali verrà a incidere in modo assai rilevante sul costo dei prodotti. Il Ministero, in questo, ha già preso posizione; ma sarà possibile praticamente di mantenere questi prezzi quando si dimostrerà che le spese generali saranno cresciute, così come in realtà vanno crescendo tutti i giorni?

Queste le osservazioni di carattere generale che egli ha ritenuto di prospettare profitando della presenza, nella Commissione, del Sottosegretario alle corporazioni.

CASTELLI, facendo seguito a queste osservazioni, accenna alle ripercussioni che il blocco avrà nel campo della distribuzione, poichè l'attuale concentramento e il tesseramento nei riguardi dei prodotti ha determinato una forte diminuzione delle vendite, e le spese generali vengono a incidere in modo notevolmente diverso di una volta.

Non bisogna, inoltre, dimenticare come oggi si vada universalmente verso il prodotto-tipo; il che se è certamente un bene nella situazione attuale, toglie però, d'altra parte, al commercio la possibilità di conseguire quei margini di utile sui tessuti e sui prodotti in genere, consentita da una maggiore disponibilità di prodotti non bloccati. Col sistema allargato dei prodotti tipo, bisognerà pur tener conto delle ripercussioni, certamente notevoli, che esso determinerà sul reddito delle aziende commerciali.

AMICUCCI, *Sottosegretario di Stato alle corporazioni*, fa noto che osservazioni analoghe furono già fatte dagli interessati nelle Commissioni legislative del Senato; il Governo rispose assicurando che la questione dei prodotti-tipo era stata ampiamente esaminata dal Comitato interministeriale per il coordinamento e l'approvvigionamento.

Anche in quest'altra sede furono fatte osservazioni simili da parte dei rappresentanti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

delle due Confederazioni, ai quali fu fatto notare come l'utile assegnato ai produttori e ai commercianti fosse più che sufficiente per coprire le spese e che, perciò, non vi era ragione di toccare il blocco dei prezzi. Queste le conclusioni alle quali è anche venuto il Comitato di coordinamento.

Non ritiene opportuno, quindi, di ritornare sull'argomento; del resto, poichè il Paese è ormai orientato verso una totalitarità dei prodotti-tipo, e si dovrà anche provvedere a stabilirne dei nuovi in altri settori, nulla vieta che in tal senso si esamini se sarà il caso, a tempo opportuno, di venire incontro o meno ai bisogni manifestati dagli industriali.

Ricorda, d'altra parte — e ciò fu detto anche in Senato — che le percentuali di utili già stabilite, sia per i produttori che per i commercianti, sono state accettate dalle categorie interessate, che le riconobbero eque.

Bisogna rilevare come, in fondo, la vera ragione di questi lamenti consista nel fatto che ora dovranno ridursi i forti guadagni consentiti in un primo momento dalla situazione del mercato in conseguenza della guerra, con margini talvolta eccessivi ed illeciti poichè i prodotti erano difficilmente controllabili.

Al camerata Delfino fa notare che la disciplina della produzione non è stata fatta soltanto per tutelare i consumatori, ma anche nell'interesse degli industriali, giacchè essa evita che questi ultimi acquistino le materie prime sul « mercato nero », con prezzi assai superiori a quelli bloccati.

Coi nuovi provvedimenti, invece, tutti potranno avere la quota parte di materie prime loro spettante per poter lavorare, addivenendosi a una distribuzione più equa di esse tra i vari industriali.

Se, poi, la nuova situazione non consentirà, come da qualche parte si dice, ad alcuni industriali di lavorare, allora sarà il caso di provvedere in modo anche più radicale, disponendo, ad esempio, il concentramento cui ha accennato il camerata Delfino. Ma questi provvedimenti impongono esami molto vasti e profondi della situazione, che non è il caso, naturalmente, di discutere in questo momento.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Franchigia doganale a favore dello xantogenato di sodio destinato ad essere impiegato nella produzione del manganese metallico. (1874)

CAUVIN, *Relatore*, dopo aver illustrato i caratteri chimici dello xantogenato di sodio, che serve per togliere le impurità nella produzione del manganese elettrolitico, pone in rilievo come il Ministero delle finanze, allo scopo di agevolarne il più possibile la produzione, abbia concesso la franchigia doganale e l'esonero dal pagamento della sovrainposta di confine sugli alcoli anche per questo prodotto.

Poichè il provvedimento risponde agli interessi industriali del Paese, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Ammissione in via permanente dei recipienti di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere, al regime doganale dei « rottami di ferro o di acciaio, altri ». (1875)

PEVERELLI, *Relatore*, riferisce che si tratta della rigenerazione delle lamiere di ferro, rottami di ferro o di acciaio ed altri prodotti che vengono importati dall'estero per essere utilizzati in maniera da supplire alla deficienza di lamiere nuove.

Ricorda come, col decreto 12 maggio 1938-XVI, n. 739, questi materiali erano stati ammessi allo speciale regime doganale con una concessione della durata di due anni; col disegno di legge in esame si propone che la concessione diventi permanente.

Ritiene approvabile tale proposta, la quale risponde ad alte esigenze di carattere nazionale.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Riduzione del dazio per i « linters » idrofilizzati destinati alla produzione delle fibre artificiali col processo cupro-ammoniacale. (1876)

CICOGNA, in luogo del Relatore Teodorani-Fabbri, assente, pone in rilievo, in linea generale la giustezza del provvedimento,

quantunque nell'attuale periodo manchino i « linters », che sono stati sostituiti sul mercato industriale della cellulosa.

Ne propone l'approvazione, con l'augurio che presto i « linters » possano di nuovo ritornare al loro impiego.

PRESIDENTE pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 134, concernente il trattato doganale dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni, e di quelli per rotocalco. (1879)

FOSSI MARIO, *Relatore*, pone in rilievo come il dazio protettivo stabilito per i retini, per le fotoincisioni e per il rotocalco, col de-

creto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1442, non sia ormai più sufficiente per proteggere questa industria nazionale che oggi si è affermata in pieno. Ne consegue la necessità di proteggere meglio questa nostra attività industriale nei confronti dell'industria straniera, tanto più che il nostro prodotto è talvolta superiore a quello estero.

Il provvedimento in esame modifica anche il sistema del dazio, graduandolo con un sistema fisso e con una parte a percentuale, in rapporto ai vari tipi di retini. La nuova disciplina doganale si presenta molto opportuna per la protezione del prodotto, e pertanto propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge.
(Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.45.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati. (1845)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1573, contenente disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi od occupati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni. (1865)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 1456, contenente disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni.

Franchigia doganale a favore dello xantogenato di sodio destinato ad essere impiegato nella produzione del manganese metallico. (1874)

ARTICOLO UNICO.

Alla nota alla voce n. 769 della tariffa doganale in vigore è aggiunto il seguente comma:

« Lo xantogenato di sodio destinato ad essere impiegato come depurante delle soluzioni di solfato di manganese nel processo di estrazione del manganese metallico elettrolitico, è ammesso a godere della franchigia doganale e della esenzione della sovrimposta di confine sugli alcoli in esso contenuti o che furono

consumati per la sua preparazione, sotto l'osservanza delle modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze ».

Ammissione in via permanente dei recipienti di ferro usati, destinati alla rigenerazione delle lamiere, al regime doganale dei « rottami di ferro o di acciaio, altri ». (1875)

ARTICOLO UNICO.

Il trattamento doganale di favore previsto dal Regio decreto-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 739, i cui termini vennero prorogati di due anni con legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1418, per i recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili, inservibili all'uso proprio, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciami e fondi) non aventi alcuna dimensione superiore a 195 centimetri, già concesso in via temporanea, è reso permanente alle stesse condizioni.

Riduzione del dazio per i « linters » idrofilizzati destinati alla produzione delle fibre artificiali col processo cupro-ammoniacale. (1876)

ART. 1.

Alla nota alla voce 181, lettera b), n. 2, della vigente tariffa generale dei dazi doganali è aggiunto il seguente comma:

« Al medesimo beneficio della riduzione daziaria a lire 100 per quintale sono anche ammessi, con cautele e modalità analoghe, entro i limiti di un contingente annuo di 18.000 quintali, i « linters » idrofilizzati da impiegarsi per la produzione delle fibre artificiali col processo cupro-ammoniacale ».

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
16 febbraio 1942-XX, n. 134, concernente
il trattamento doganale dei retini di vetro
o di cristallo per fotoincisioni e di quelli
per rotocalco. (1879)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1942-XX, n. 134, concernente il trattamento doganale dei retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni e di quelli per rotocalco.

